



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 287

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 101 del 30-12-2020

OGGETTO: PROROGA ASPETTATIVA DEL DIPENDENTE MASSIDDA FEDERICA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 20 giugno 2020 veniva acquisita la nota prot. n. 3487, con la quale l'Ing. Massidda Federica, dipendente a tempo pieno e determinato, istruttore tecnico categoria C, comunicava all'Ente di beneficiare del *5° Corso formativo per Ufficiali della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri*, con decorrenza 30 giugno e per i successivi due mesi, pertanto poneva istanza di sospensione lavorativa ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66;
- con determina n. 46 del 24/06/2020 avente ad oggetto "*Sospensione del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato del dipendente Massidda Federica. Presa d'atto*", l'Ente provvedeva alla sospensione del rapporto di lavoro dal 30/06/2020 al 31/08/2020;
- con nota acquisita al prot. 4955 del 27/08/2020 l'Ing. Massidda Federica, dipendente a tempo pieno e determinato, istruttore tecnico categoria C, comunicava quanto segue:
"Con la presente, a seguito del richiamo in servizio in allegato, rinnovo richiesta di aspettativa fino al 30.09.2020, ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66.";
- con determina n. 60 del 28/08/2020 avente ad oggetto "*PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL DIPENDENTE MASSIDDA FEDERICA*", l'Ente

provvedeva alla sospensione del rapporto di lavoro dal 31/08/2020 al 30/09/2020;

- con istanza della dipendente Federica Massidda acquisita al prot. 5287 del 12/09/2020 avente ad oggetto: “*Estensione aspettativa*”, la stessa chiede ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66, la proroga dell'aspettativa fino al 31.12.2020;
- a seguito di nota prot. 5287 del 12/09/2020, sopra citata, veniva concessa, con determina n. 66 del 12/09/2020 avente ad oggetto: “*Ulteriore proroga della sospensione del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato del dipendente Massidda Federica*”, l'ulteriore proroga dell'aspettativa fino al 31/12/2020.

Vista la nota acquisita al prot. 7652 del 18/12/2020 del dipendente Massidda Federica, che recita come di seguito:

“a seguito di comunicazione di estensione di richiamo in servizio, in allegato, richiedo rinnovo dell'aspettativa, ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66, fino al 30.11.2021.”.

Visto l'art. 990 del D. Lgs del 15 marzo 2010, n. 66 che testualmente recita:

- **“Conservazione del posto di lavoro**

1. *Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.*
2. *Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice.*
3. *Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.*
4. *Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione.*
5. *Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.*
6. *Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. 7. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi. 8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 9. La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro.”*

Preso atto che in base al suddetto articolo 990 del D.Lgs. n.66/2010, il dipendente

Massidda Federica ha diritto alla sospensione per il periodo richiesto.

Dato atto che l'art 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (cd decreto agosto) dispone la proroga, sino al 31.12.2021, dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria (comma 1) e la gestione straordinaria dell'emergenza (comma 2).

Visto l'art 2-bis. del richiamato art. 57 del d.l. 104/2020 *“Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*.

Vista la Delibera di Giunta n. 84 del 17/12/2020 avente ad oggetto: *“Art.50 bis del D.L189/2016 convertito nella legge 229/2016 e art.1 comma 990 della legge n.145/2018. Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 art. 57 c.2-bis. Determinazioni in ordine alla proroga dei dipendenti a tempo determinato, sisma 2016-2017.”* con la quale si prendeva atto della proroga legislativa dello stato di emergenza al 31/12/2021 e altresì venivano prorogati fino al 31/12/2021 i contratti di lavoro a tempo determinato con il Comune di Capitignano in scadenza al 31/12/2020 stipulati per la gestione delle pratiche di ricostruzione post sisma 2016 e 2017.

Considerata l'autorizzazione allegata al prot. 7652 del 18/12/2020 del “Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali” con la quale il Comandante Generale autorizza l'estensione del richiamo in servizio del Tenete cpl. RT Federica Massidda dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2021.

Costatata l'istanza di sospensione lavorativa del dipendente Massidda Federica, per il periodo di tempo che va dal 01/01/2021 fino alla data del 30/11/2020.

DETERMINA

La premessa è parte integrante del dispositivo.

1. di **prendere atto** che dal 01 gennaio 2021 l'ing. Federica Massidda è richiamata in servizio per conto del “Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto –

SM – Ufficio Personale Ufficiali” e della relativa proroga dell’aspettativa come da istanza prot. 7652 del 18 dicembre 2020;

2. **di trasmettere** la presente all’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 di Teramo.

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio

dal giorno: 04-01-2021

pubblicazione n. 3

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 04-01-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 04-01-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

Dott. Fabio Laurenzi

